



A.M.A.G.A. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI BIENNIO 2026 2028.

LOTTO 1 - CER 20.03.01 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI

LOTTO 2 - CER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

SOMMARIO

1	OGGETTO DELL'APPALTO	1
2	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E VALORE DEL CONTRATTO	1
3	DURATA DELL'APPALTO	2
4	RINNOVO E OPZIONI	3
4.1	FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO	3
4.2	OPZIONE DI PROROGA TECNICA	3
5	PROPRIETÀ DEL BENE	3
6	CARATTERISTICA E DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO	3
7	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E PROCEDURE DI CONFERIMENTO	4
8	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
9	DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE	6
10	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
11	ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	6
12	IMPIANTO DI CONFERIMENTO	7
12.1	IMPIANTO DI CONFERIMENTO-DESTINO	7
12.2	FERMO IMPIANTO ORIGINARIO	7
13	SUBAPPALTO.	8
14	REVISIONE DEI PREZZI	9
15	GESTIONE DEL CONTRATTO	10
15.1	CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI	10
16	PAGAMENTI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.	11
17	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	11
18	GARANZIA DEFINITIVA	12
19	COPERTURE ASSICURATIVE	12
20	PENALI	13
21	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
22	RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO	14
23	VERIFICA DI CONFORMITÀ'	15
24	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
25	EVENTI ECCEZIONALI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE	16
26	RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE	17
27	COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'APPALTATORE	17
28	DOMICILIO, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E REFERENTE AZIENDALE	17
29	SPESE CONTRATTUALI	18
30	ACCORDO BONARIO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	18
31	RISERVATEZZA	19
32	CODICE ETICO	19
33	OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	19
34	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19

1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto della presente procedura aperta, ex art. 71 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., è l'affidamento del contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani classificati dall'art. 184 del D.lgs 152/2006, come "rifiuti urbani non pericolosi", di seguito meglio elencati:

- LOTTO 1 - CER 20.03.01 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI;
Operazioni Recupero R1
- LOTTO 2 - CER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE;
Operazioni Recupero R13

al netto di IVA e comprensiva di Ecotassa, eventuale Contributo Ambientale, analisi merceologica del rifiuto ai sensi di legge dovuta e ogni onere incluso, conferiti da A.M.A.G.A. S.p.A. e provenienti dalla raccolta differenziata che la medesima società, la cui Sede Operativa (ecocentro) è situata in via Fra Pampuri s.n.c. loc. Mendosio Abbiategrasso (MI), svolge presso il comune di Abbiategrasso (MI), e gli altri comuni soci.

I servizi posti in appalto risultano coerenti con i principi di corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti così come previsti dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e con i Criteri Ambientali Minimi, previsti dal D.M. 23/06/2022, quali:

- L'autosufficienza dei territori;
- Il principio di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (esplicata nel divieto, se non in via eccezionale, di smaltimento in regioni diverse da quelle di produzione), necessario alla riduzione degli effetti impattanti per le emissioni dovute a carburante;
- Il contenimento dei costi in quanto il servizio oggetto del presente C.S.A. è strutturato in modo che le operazioni di trasporto dei rifiuti provenienti dai Comuni convenzionati non vengono effettuate dall'impresa appaltatrice, ma da altro soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante, a proprie cure e spese, e pertanto effettuato in un'ottica di ottimizzazione dei costi.

2 DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E VALORE DEL CONTRATTO

Per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta, si è fatto riferimento alla media di rifiuti prodotta nel quadriennio precedente, da ritenersi puramente indicativa e non vincolante per la Stazione Appaltante.

Volumi ed importo complessivo stimato del presente appalto viene ripartito come segue:

CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	BIENNIO	(Eventuale) QUADRIENNIO in caso di rinnovo
A	Quantità presunta: TON	16.816,74	33.633,48
B	Base d'asta €/Ton.:	145,00	145,00
C	(di cui costi della manodopera €/ton)	34,80	34,80
D	Valore complessivo del servizio di cui :	2.438.427,30	4.876.854,60
E	-Manodopera (art.31 c.13 D.lgs 36/2023)	585.222,55	1.170.445,10
F	- Costi della sicurezza NON soggetti a ribasso	-	-

CER 200108	RIFIUTI BIOGRADABILI DA CUCINE E MENSE	BIENNIO	(Eventuale) QUADRIENNIO in caso di rinnovo
A	Quantità presunta: TON	14.446,26	28.892,52
B	Base d'asta €/Ton.:	82,00	82,00
C	(di cui costi della manodopera €/ton)	19,68	19,68
D	Valore complessivo del servizio di cui :	1.184.593,32	2.369.186,64
E	-Manodopera (art.31 c.13 D.lgs 36/2023)	284.302,40	568.604,79
F	- Costi della sicurezza NON soggetti a ribasso	-	-

Il valore complessivo del servizio è al netto di Iva.

I costi complessivi della manodopera calcolati, ex art. 41, c. 13 del Codice dei Contratti, per i 24 mesi di durata dell'appalto, sono pari a complessivi € 869.524,95 sulla base del **CCNL Igiene Ambientale Utilitalia**.

La normativa vigente consente che possa essere applicata più di una tipologia di C.C.N.L. esistente, a condizione che il tipo di contratto scelto sia connesso e compatibile con l'effettiva attività da espletare e vi sia l'equivalenza delle tutele con quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera sono assoggettati al ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell'art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 il presente appalto di servizio è escluso dall'obbligo di elaborazione del DUVRI poiché non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante bensì le prestazioni di cui al presente capitolato vengono svolte presso la piattaforma di ricezione dell'aggiudicatario e, pertanto, non sono previsti rischi per interferenza.

Il presente affidamento determina un corrispettivo liquidato "a misura".

Si precisa che, a ogni conseguente effetto, è definito "prezzo contrattuale" quello derivante dall'applicazione del ribasso d'asta formulato dal soggetto aggiudicatario relativamente al prezzo unitario €/ton sopra indicato. All'appaltatore sarà corrisposto, quale corrispettivo per il servizio reso per ogni lotto, il prodotto tra il "prezzo contrattuale" e le quantità del relativo rifiuto effettivamente portato dal soggetto conferente.

L'Appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

3 DURATA DELL'APPALTO

La durata complessiva è di anni 2 (due) decorrente dal 01/04/2026 al 31/03/2028, con eventuale facoltà di rinnovo da esercitarsi ad opera di AMAGA nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo.

Qualora non venisse esercitata la facoltà di rinnovo del contratto, è prevista la possibilità di disporre la proroga della durata del contratto in scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara per l'individuazione del nuovo contraente.

Si precisa che l'inizio del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula di contratto, con verbale di consegna d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 17 commi 6, 8 e 9 del Codice, al fine di evitare

situazioni che possano incidere sull'igiene e la salute pubblica e causare grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

Ai sensi del art. 17 comma 10 D.lgs 36/2023, la pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

4 RINNOVO E OPZIONI

4.1 FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO

E' prevista l'Opzione di Rinnovo del Contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i..

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 GIORNI prima della scadenza del contratto originario.

Il rinnovo conterrà tutte le condizioni del contratto relative al primo biennio del servizio, ivi comprese le condizioni economiche proposte in sede di offerta.

4.2 OPZIONE DI PROROGA TECNICA

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Diversamente il contratto s'intenderà concluso, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

5 PROPRIETA' DEL BENE

I produttori dei rifiuti di cui all'art. 1 del presente Capitolato sono i comuni soci; il trasportatore all'atto della raccolta è la società A.M.A.G.A. S.p.A. fino all'avvenuta consegna del carico presso l'impianto di conferimento iniziale.

Una volta conferito, "il bene rifiuto" diventa di proprietà dell'impianto iniziale ed è trattato nel rispetto dei termini di legge e regolamenti per una delle operazioni di stoccaggio e/o trattamento, smaltimento, esonerando A.M.A.G.A. S.p.A. da ogni responsabilità.

6 CARATTERISTICA E DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato incide ad ogni effetto su servizi pubblici, ex.art.178 del D.Lgs 152/2006, nonché sulle disposizioni regionali in materia ambientale e sanitaria che costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione ambientale.

Volume autorizzato stoccaggio dei vari impianti, centri di raccolta:

LOTTO 1 - CER 20.03.01 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI;

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - Comune di Abbiategrasso: | 61,34 m ³ ; |
| - Comune di Albairate: | 60 m ³ ; |
| - Comune di Castano Primo: | 0 m ³ ; |
| - Comune di Motta Visconti: | 3 m ³ ; |
| - Comune di Vermezzo con Zelo: | 3,3 m ³ ; |
| - Comune di Bareggio | 0 m ³ . |

LOTTO 2 - CER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE;

- Comune di Abbiategrasso: 40,00 m³ ;
- Comune di Albairate: 0 m³;
- Comune di Castano Primo: 0 m³;
- Comune di Motta Visconti.: 0 m³;
- Comune di Vermezzo con Zelo: 0 m³.
- Comune di Bareggio 0 m³

Per le sopracitate ragioni i conferimenti dovranno essere necessariamente giornalieri.

Il servizio in appalto non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati alla Stazione Appaltante. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss.mm.ii., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, si farà carico della dovuta informazione mediante comunicazione scritta (e-mail) almeno cinque (5) giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 20 "Penalità" del presente Capitolato Speciale d'Appalto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Appaltatore.

7 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E PROCEDURE DI CONFERIMENTO

A.M.A.G.A. S.p.A., provvederà a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso il luogo di consegna, impianto o piattaforma intermedia indicato in offerta dall'Appaltatore.

È fatto divieto all'Appaltatore di modificare l'impianto/gli impianti di trattamento come indicato/i in fase di partecipazione alla procedura di gara o prima della sottoscrizione del contratto. Solo in caso di forza maggiore, debitamente dimostrata, l'Appaltatore potrà inoltrare una richiesta scritta alla Stazione Appaltante con la proposta di modifica, anche se solo temporanea, indicandone le motivazioni di cui sopra, fermo restando che dall'eventuale modifica dell'impianto di destinazione dei rifiuti non derivino costi aggiuntivi o comunque maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

I conferimenti avverranno in forma continuativa per sei giorni alla settimana, da lunedì a sabato, e per dodici mesi l'anno, incluso il mese di agosto. Durante la settimana, il servizio di trasporto potrà essere interrotto in occasione delle sole giornate di festività di interesse nazionale.

I mezzi utilizzati raggiungeranno il punto di scarico indicato dall'Appaltatore negli orari di apertura dell'impianto, condivisi in base alle esigenze di servizio e alle tempistiche delle attività di raccolta (fascia oraria compresa tra le 07.30 - 12.30 e le 13.00 - 16.00).

Il conferimento avverrà con appositi mezzi abilitati ed autorizzati al trasporto del rifiuto in oggetto, con bilici e/o altri mezzi idonei a tale trasporto ed anche destinati al servizio di raccolta.

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza in servizio di personale adeguato e sufficiente ad assicurare tutte le operazioni di ricezione del rifiuto.

Ogni conferimento sarà accompagnato dal FIR, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti, compilato e sottoscritto nelle parti di competenza del produttore/detentore e del trasportatore; sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla compilazione nelle parti di sua competenza prima che il mezzo lasci l'impianto.

Le operazioni di accesso all'impianto, accettazione, pesatura, scarico e adempimenti amministrativi non dovranno impiegare un tempo complessivo superiore a 30 minuti dall'arrivo del mezzo all'impianto (nella tempistica indicata rientra anche la eventuale fermata dei veicoli di A.M.A.G.A. S.p.A o di eventuali appaltatori a cui è affidato il servizio di trasporto fuori dall'impianto di destino in attesa di ingresso).

Quindi, in linea di massima, le operazioni dovranno avvenire come di seguito indicato:

1. Accettazione: identificazione del mezzo, del trasportatore, del produttore e del rifiuto conferito tramite ritiro del FIR e autorizzazione all'ingresso al punto di conferimento;
2. Pesatura: rilevazione del peso dell'automezzo carico;
3. Scarico nella stazione indicata dal personale dell'impianto di destino: le fasi di scarico devono essere coordinate dal personale dell'impianto anche al fine di prevenire eventuali eventi sinistrosi;
4. Pesatura tara: rilevazione del peso dell'automezzo a scarico avvenuto;
5. Adempimenti amministrativi: compilazione del FIR nelle parti di competenza, riconsegna delle copie dello stesso all'autista della stazione appaltante;
6. Uscita dall'impianto.

Le analisi merceologiche, a carico dell'Appaltatore, verranno effettuate con cadenza annuale.

All'Appaltatore è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti conferiti. Tale attività dovrà essere pianificata con l'Appaltatore ed effettuata in presenza di un referente incaricato dalla stazione appaltante. NON sono accettate contestazioni rilevate in forma individuale da parte dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri, alla presenza di un rappresentante della Committente, che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all'art. 1, la stessa ha facoltà di darne immediato avviso, mediante mail, a A.M.A.G.A. S.p.A..

La Committente, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti.

Se le difformità qualitative vengono successivamente riscontrate in forma reiterata, l'Appaltatore ha facoltà di chiedere la compilazione di un verbale in contraddittorio.

In tal caso, i rifiuti sono respinti con addebito alla Committente dei conseguenti oneri per analisi.

Sono considerate impurità, ai fini del presente articolo, e possono quindi dare luogo alle richieste di sospensione da parte dell'Appaltatore, le seguenti caratteristiche:

- presenza di materiale non conforme, in misura superiore al 5 % in peso dei rifiuti conferiti. Nel caso di rifiuti estranei pericolosi che richiedano particolari cautele (ad es. amianto, ecc.), tale percentuale è pari allo 0 (zero) %.

Sarà cura della Committente predisporre il formulario, in vigore al momento d'inizio servizio.

In mancanza del documento di cui sopra l'Appaltatore è tenuto a non accettare il conferimento.

Una volta riscontrato il peso a destino, i formulari di identificazione dovranno essere tempestivamente restituiti ad A.M.A.G.A. S.p.A.

La pesa dell'impianto dovrà essere regolarmente sottoposta a verifiche dagli enti competenti, ed è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere annualmente alla Stazione Appaltante copia della certificazione attestante l'avvenuta verifica. A tale riguardo, e prima della stipula del contratto, è richiesto all'aggiudicatario la documentazione attestante l'omologazione CE-M per le bilance, secondo la Norma Europea EN45501 – Direttiva CEE 90/384 s.m.i. per attività a terzi, nonché l'attestato di visita periodica in corso di validità.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva della Committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Inoltre, la Committente declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti, non vengano trattati secondo le norme di legge.

L'Appaltatore deve anche garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- l'impiego di personale adeguatamente formato;
- lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
- il ricevimento di un quantitativo minimo di rifiuti pari alle tonnellate annue indicate nella tabella di riferimento riportata all'art. 2 del presente Capitolato, con possibilità di eventuale incremento a seguito di variazioni contrattuali;
- l'invio mensile delle fatture e unitamente alle fatture, la restituzione delle copie dei documenti/bolle di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti.

8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AMAGA provvede, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto -DEC-, che può essere anche il RUP, a monitorare il regolare andamento dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore precedentemente alla stipula del contratto.

Sarà inoltre necessario la nomina, da parte dell'Appaltatore del servizio, di un referente tecnico che si ponga come interlocutore nella gestione delle diverse fasi del contratto.

9 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal DEC, autorizzata dal RUP e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

10 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023, le variazioni al contratto, che si rendano necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso di esecuzione, qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia e il perseguimento degli obiettivi delle prestazioni.

11 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato saranno svolte presso l'impianto di trattamento (recupero/smaltimento) dei rifiuti messo a disposizione dell'Appaltatore, salvo casi di emergenza per i quali il conferimento dei rifiuti sarà eseguito presso l'impianto di soccorso individuato dallo stesso Appaltatore.

Tutte le prestazioni in oggetto devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute dalla Stazione Appaltante e per essa dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene e di previdenza sociale, restando l'AMAGA completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte dell'Appaltatore, nei modi e tempi contrattualizzati.

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione, a cura del DEC o persona appositamente incaricata.

12 IMPIANTO DI CONFERIMENTO

12.1 IMPIANTO DI CONFERIMENTO-DESTINO

L'Appaltatore, già al momento della partecipazione alla gara di appalto, dovrà avere la disponibilità di un impianto / piattaforma di conferimento autorizzato ai sensi della normativa di settore a ritirare la tipologia e il quantitativo di rifiuti in oggetto entro una distanza chilometrica dalla sede operativa della S.A non superiore a 50 km.

In tal caso, il trasporto sarà effettuato da AMAGA SpA nelle modalità e condizioni del presente Capitolato, in proprio o con l'ausilio di soggetti terzi, con spese a proprio carico.

L'area di scarico deve essere possibilmente pavimentata e garantire la sicura e idonea circolazione dei mezzi aziendali nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza.

L'Appaltatore dovrà garantire che l'impianto identificato per il conferimento dei rifiuti sia in possesso delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate dagli enti competenti e che tali autorizzazioni permangano valide per tutta la durata dell'appalto.

12.2 FERMO IMPIANTO ORIGINARIO

Al fine di evitare ricadute sulle prestazioni fornite al Committente e garantire la continuità del servizio, in caso di impossibilità nel conferimento del rifiuto per sospensione straordinaria dell'attività dell'impianto originale, l'Appaltatore dovrà tempestivamente trasmettere idonea comunicazione a mezzo PEC, contenente la descrizione delle cause di "fermo impianto" e delle tempistiche previste per la riapertura delle attività.

A tale proposito, al momento della presentazione dell'offerta l'OE dovrà indicare l'impianto alternativo autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti in oggetto, al fine di garantire la continuità del servizio.

L'Appaltatore, al momento della firma del contratto, dovrà produrre alla Stazione Appaltante, alternativamente:

- A. un contratto con altra Ditta titolare di impianto di destino, autorizzato al ritiro dei rifiuti oggetto della procedura, nel quale venga sancito l'impegno di quest'ultimo soggetto a ritirare il materiale ceduto dalla Stazione Appaltante;

- B. l'indicazione di altro impianto a disposizione dell'operatore economico presso il quale si possano conferire i rifiuti oggetto della presente procedura, in caso di impossibilità di conferimento dei rifiuti nell'impianto di destino individuato originariamente.

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese in qualsivoglia caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti.

I relativi costi, nonché la gestione atta a garantire la continuità del servizio, sarà a completo carico dell'Appaltatore che s'impegnerà a garantire la straordinaria gestione dell'attività esonerando la Committente da ogni eventuale onere.

Qualora sopraggiunga l'impossibilità da parte dell'Appaltatore a dare continuità al servizio e richiedesse l'utilizzo dell'impianto di soccorso, i costi di trasporto A/R, calcolati secondo le condizioni particolari di aggiudicazione, saranno sottratti dal valore €/ton. di aggiudicazione del rifiuto conferito. In occasione di tale evento il Direttore dell'esecuzione del contratto predisporrà apposito verbale.

La Stazione Appaltante, terminata la sopravvenuta emergenza, provvederà a fatturare le spese di trasporto eccedenti dovute al trasferimento dei rifiuti verso un altro impianto.

Tale impianto di soccorso potrà essere utilizzato al massimo per 30 (trenta) giorni/anno nel corso dell'appalto. Oltre tale limite, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risoluzione del contratto, valutandone la gravità e ogni maggiore danno.

Gli impianti dovranno essere abilitati ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti ed essere autorizzati a trattare i rifiuti di cui all'art. 1 del presente Capitolato. Dette autorizzazioni dovranno essere prodotte al momento della comunicazione di cui al primo capoverso del presente articolo.

In tutti i casi di fermo impianto, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente possedere e produrre alla Committente tutte le autorizzazioni necessarie per legge all'espletamento del servizio proposto a risoluzione del "fermo impianto" contingente (esempio: iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali..., ecc.).

L'inosservanza sarà valutata come inadempienza contrattuale con l'applicazione delle penali di seguito indicate all'art. 20 del presente Capitolato.

13 SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso e disciplinato ai sensi dall'art. 119 del D. lgs. 36/2023, a condizione che il concorrente, come segnalato al comma 4, lett. c), indichi all'atto dell'offerta le prestazioni o parti di prestazioni che intende subappaltare; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, primo comma, del Codice, è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come l'esecuzione prevalente delle eventuali prestazioni ad alta intensità di manodopera.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi nelle modalità di cui al comma 2-bis dell'art.119 del D.lgs. 36/2023 e degli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2bis del Codice.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente capitolato e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è

tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In ragione delle specifiche caratteristiche del servizio, le prestazioni eventualmente subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Ciò, atteso che, in caso di c.d. "subappalto a cascata", si verificherebbe una dispersione delle responsabilità ed un potenziale aumento dei costi in quanto il trasporto del rifiuto è interamente a carico della Stazione Appaltante. Tale divieto è inteso a preservare l'efficienza, la trasparenza e la gestione integrata dell'intero servizio, assicurando che ogni fase, dal trasporto al corretto trattamento e successivo smaltimento/recupero avvenga in modo coordinato e l'intero processo sia monitorato per prevenire anche potenziali illeciti ambientali o gestioni non conformi alla normativa di settore vigente.

Di norma, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, di conseguenza, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento del servizio.

In deroga al precedente comma, la Committente provvede a pagare direttamente al subappaltatore le prestazioni dallo stesso eseguite per conto dell'Appaltatore, qualora quest'ultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Committente provvede in merito, sentito l'Appaltatore.

14 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 e dagli artt. 8 e 14 dall'Allegato II.2 bis del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi. Tali clausole sono riferite anche all'eventuale contratto di subappalto.

La clausola di revisione prezzi si potrà inoltre attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b), del Codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:

- nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
- gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti per il mercato interno;
- gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO;
- gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

Sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante individua, **in maniera prevalente**, la relativa descrizione, secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV):

ATTIVITA' DELL'APPALTO	CPV
Servizio di trattamento e smaltimento di rifiuto urbano e domestico non pericoloso.	90513000-6

Nel rispetto dell'Allegato II.2-bis, il CPV corrispondente all'oggetto dell'appalto è associato alla Tabella D.3, pertanto la Stazione Appaltante individua i seguenti due indici per l'applicazione della revisione prezzi:

Tipologia di indice	Descrizione indice	CODICE	PESO Wn
PC (prezzi al consumo)	Indice generale senza tabacchi	ECOICOP - 00ST	10%=0,1
IR (indici di retribuzione)	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali	ATECO - 38	90%=0,9

La Stazione Appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

Dove $t = 0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t = 1, 2, 3, \dots$ corrisponde alla data di fine periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

Al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la Stazione Appaltante utilizza la seguente formula, in considerazione del peso assegnato ai due indici rappresentati in tabella soprastante:

$$V_t = w_1 \times V_t^{(1)} + w_2 \times V_t^{(2)} + \dots +$$

Dove $V_t^{(1)}$, $V_t^{(2)}$ sono le variazioni degli indici individuati (PC e IR) e w_1, w_2, \dots, w_n , i rispettivi pesi.

La Stazione Appaltante monitora l'andamento dell'indice individuato al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali nei termini sopra descritti sarà valutata dal R.U.P. e consentita esclusivamente dietro suo espresso provvedimento. Tale provvedimento, da inviare tempestivamente via PEC all'aggiudicatario, definisce il valore della revisione concessa e i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni ancora da eseguire.

15 GESTIONE DEL CONTRATTO

15.1 CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo l'invio del primo ordine di servizio o, alternativamente, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto specifico.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

16 PAGAMENTI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai fini del corrispettivo spettante all'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio, si terrà conto **esclusivamente degli importi unitari Euro / Tonnellata offerti dalla concorrente.**

I pagamenti avverranno, con giustificativo dei servizi svolti individuati sulla rendicontazione periodica, contabilizzati in base all'offerta.

L'appaltatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.; compreso l'obbligo di indicare il CIG identificativo in ogni documento amministrativo.

A tale fine i pagamenti saranno effettuati a 60 gg DF, da parte della Stazione Appaltante in favore dell'Appaltatore mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente, dedicato in via non esclusiva alla commessa oggetto del contratto identificato con i relativi CIG. L'Appaltatore sarà obbligato ad inserire una identica clausola nel contratto con il subappaltatore / subcontraente.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-uffici territoriali del Governo della provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Le fatture saranno intestate a :

- A.M.A.G.A. S.P.A. Viale C. Cattaneo 45 20081 Abbiategrasso – MI. P.IVA: 11487760156.

A.M.A.G.A. S.P.A. rientra tra i soggetti per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/72.

L'IVA gravante sull'operazione non sarà corrisposta da AMAGA S.p.A. al fornitore ma sarà da questa liquidata direttamente all'Erario. Tutte le fatture emesse dovranno riportare la dicitura: "Operazione con scissione dei pagamenti – art 17 ter DPR 633/72" e i riferimenti del CIG.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore o dei subappaltatori, presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC e del certificato di regolarità fiscale.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/23. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non rispetti i tempi di pagamento, saranno calcolati gli interessi legali e moratori applicando il tasso legale vigente.

In ogni caso, Il servizio non potrà mai sospendere l'esecuzione delle prestazioni, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore.

17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del codice civile, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 1260 c.c. è esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice e dell'art. 6 dell'Allegato II.14, a condizione che il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Committente in originale o in copia autentica, prima o contestualmente all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

18 GARANZIA DEFINITIVA

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'Appaltatore è obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 117 del Codice.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, alle condizioni di cui al comma 8 del citato art. 106 del Codice, qualora l'operatore economico possenga le seguenti certificazioni di cui all'Allegato II.13:

- UNI EN ISO 14001– Sistemi di gestione ambientale;
- UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;

La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la Stazione Appaltante e quale unico oggetto le prestazioni rese dall'Appaltatore in forza del contratto cui il presente Capitolato è riferito.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo pari all'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo pari al 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

19 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare se non già in possesso, un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, comprendendo nel novero dei terzi il Committente, e dei suoi dipendenti /collaboratori con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo:

- Responsabilità civile verso terzi RCT **€ 3.500.000,00** per sinistro/anno e per persona.
- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro RCO, **€ 3.500.000,00** per sinistro/anno e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziatoe.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziatoe dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, o di consorzi stabili, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziatoe.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

20 PENALI

Considerato che i mezzi utilizzati da A.M.A.G.A. S.p.A. per lo scarico presso l'impianto o piattaforma, possono essere gli stessi automezzi già impegnati dalla stessa nel servizio di raccolta porta a porta con l'onere di più viaggi, tali mezzi dovranno avere la priorità di scarico.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà di A.M.A.G.A. S.p.A. di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 D.lgs.36/2023 e ove ricorrono i presupposti, l'Appaltatore:

- dovrà fare tutto quanto è necessario per eliminare gli effetti del ritardo o dell'inadempimento seguendo le indicazioni della Stazione Appaltante;
- dovrà risarcire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante relativi al ritardo e/o al parziale o totale inadempimento;
- dovrà versare alla Stazione Appaltante una penale come determinata nel presente articolo.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso calcolate in misura giornaliera compresa pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime l'Appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità del servizio fornito.

Rientrano nelle fattispecie di inadempimento e di pagamento di penali dell'importo variabile a seconda della tipologia i seguenti casi:

INADEMPIENZA	ART.	PENALE
Mancato rispetto del ritiro dei rifiuti nelle modalità, gg. ed orari indicati	Art. 7 del Capitolato	€/giorno 0,5 per mille

Mancato rispetto dei termini di comunicazione.	Art. 6 del Capitolato	€/giorno 0,5 per mille
--	-----------------------	------------------------

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'Appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Qualora l'Appaltatore sospenda il servizio per cause ad esso imputabili, con l'esclusione quindi di comprovate cause di forza maggiore, di cui al successivo art. 22 previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, lo smaltimento/recupero dei materiali citati, verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le penali, previa diffida trasmessa all'Appaltatore, in funzione dell'accertata gravità arrecata.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione.

Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate.

21 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore dell'esecuzione del contratto indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

22 RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando il generale divieto alla rinegoziazione del contratto, nella logica del pubblico interesse alla conservazione del contratto, qualora nel corso della esecuzione delle prestazioni sopravvengano circostanze oggettive, straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale, all'ordinaria fluttuazione economica, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375. In ogni caso, la rinegoziazione non altera la sostanza economica del contratto ed è riconosciuta a valere sulle somme a disposizione

previste nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Ai sensi del precedente comma, qualora non si raggiunga l'accordo di rinegoziazione tra le parti contraenti, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario.

23 VERIFICA DI CONFORMITA'

AMAGA provvederà all'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, AMAGA procederà al pagamento del saldo del corrispettivo d'appalto e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le prescrizioni in materia stabilite dal D.Lgs. 36/2023.

24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'Esecuzione o dal Responsabile Unico del Progetto, a mezzo di diffida scritta ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'Appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per porre fine all'inadempimento e per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione ha facoltà, qualora non riscontri l'intervenuto adempimento o non ritenga valide le giustificazioni addotte, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo di personale non adeguato o qualificato alle caratteristiche dell'appalto;
- concordato preventivo, liquidazione giudiziale, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- subappalto non autorizzato;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi di seguito elencati senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- inosservanza sulla tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- interruzione o sospensione del servizio, senza giustificati motivi, per più di 3 giorni consecutivi o per 5 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di 30 giorni solari;
- almeno 3 diffide per inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero almeno 5 diffide per inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- modifica, non autorizzata dalla Stazione Appaltante, dell'impianto/i di smaltimento/recupero indicato/i in fase di partecipazione alla procedura di gara o prima della sottoscrizione del contratto;
- decadenza validità ed efficacia della polizza assicurativa RCT/RCO;
- applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato Tecnico d'Appalto per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

Nei casi di cui sopra la Stazione Appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto, senza bisogno di messa in mora, procedendo a comunicare con atto unilaterale recettizio (provvedimento notificato a mezzo PEC), la risoluzione del contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni riportate nel seguente articolo, oltre all'eventuale incameramento del deposito cauzionale definitivo, la Stazione Appaltante potrà esperire l'azione per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti e chiedere la corresponsione delle maggiori spese che dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

25 EVENTI ECCEZIONALI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Sono identificate cause di forza maggiore, quali circostanze imprevedibili e inevitabili che impediscono a una delle parti di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali. Sono generalmente eventi esterni, fuori dal controllo delle parti, e non imputabili a negligenza o inadempienza.

Rientrano nella fattispecie le seguenti tipologie di eventi:

1. Eventi naturali estremi:

Terremoti, Inondazioni, Uragani, tempeste, tifoni e incendi di origine naturale.

2. Eventi di ordine pubblico o politico:

Guerre, rivolte, sommosse, colpi di stato, attacchi terroristici e sanzioni internazionali

3. Disposizioni governative:

Cambiamenti normativi improvvisi che impediscono l'esecuzione del contratto, espropriazioni, provvedimenti di quarantena o lockdown (es. pandemia COVID-19)

4. Interruzioni di servizi essenziali (quando non imputabili alle parti, ma accertati e ratificati alla S.A):

Blackout elettrici estesi, guasti alle infrastrutture critiche (reti internet, trasporti, ecc.).

Sono esclusi aggiornamenti o piani manutentivi Ordinari e straordinari alle infrastrutture

5. Pandemie o emergenze sanitarie:

Epidemie gravi riconosciute da autorità sanitarie, obblighi sanitari che limitano la mobilità o l'operatività delle imprese

Qualora si verificano e si riconoscano cause di forza maggiore di cui sopra, l'obbligazione contrattuale può essere sospesa ai sensi dell'art 120 del D.lgs. 136/2023 per il periodo in cui l'evento rende impossibile l'adempimento. Independentemente l'appaltatore dovrà notificare tempestivamente l'evento al DEC.

26 RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AMAGA, in piena autonomia, può recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'Appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Il recesso è comunicato da parte della Stazione Appaltante e dalla parte che vi abbia interesse con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.14.

27 COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'APPALTATORE

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. lgs. 36/2023, AMAGA S.p.A. si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La Stazione Appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

28 DOMICILIO, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E REFERENTE AZIENDALE.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente capitolato.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici ed all'indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell'esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

L'Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente appalto.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata ad AMAGA; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di nomina.

29 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del D. Lgs 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione efficace della gara.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

30 ACCORDO BONARIO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 211 del Codice, il procedimento dell'accordo riguarda tutte le riserve formalizzate dall'Appaltatore fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano un limite massimo complessivo pari al 15 % dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al RUP delle riserve formalizzate dall'Appaltatore, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. Il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve e la loro non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore massimo delle riserve.

La proposta motivata di accordo bonario, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, è formulata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del Direttore dell'esecuzione. La proposta viene trasmessa al Dirigente competente della Stazione Appaltante e all'Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo, che ha natura di transazione, è redatto in forma scritta a pena di nullità.

Sulle somme riconosciute in sede di accordo bonario, sono dovuti gli interessi al tasso legale, a decorrere da 60 (sessanta) giorni dopo la data di accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura della Stazione Appaltante o di un legale interno alla stessa o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del presente articolo e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pavia ed è esclusa la competenza arbitrale.

31 RISERVATEZZA

Le Parti prendono atto e riconoscono che, nell'esecuzione del contratto, esse potranno venire a conoscenza di notizie ed informazioni riguardanti l'altra Parte. A seguito di ciò, ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza ed a non divulgare alcuna informazione riguardante l'altra Parte, salvo che non si tratti di informazioni che siano già di pubblico dominio o che la comunicazione debba essere effettuata a fronte di un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

32 CODICE ETICO

A.M.A.G.A. S.p.A. ha adottato il Codice Etico da intendere quale parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. L'Affidatario dovrà accettare integralmente le prescrizioni contenute nel Codice Etico astenendosi da comportamenti ad esso contrari.

L'inosservanza di quanto disposto dal codice etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile.

33 OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 s.m.i ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi, anche se non espressamente citate nel presente Capitolato, e di incondizionata loro accettazione.

In ogni caso, l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; inoltre, trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..

34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali elaborati da A.M.A.G.A. S.p.A. verranno trattati in conformità rispetto al Regolamento UE n. 679/2016, alla ulteriore normativa applicabile in materia e secondo quanto previsto dall'informativa per la selezione dei fornitori che si intende qui integralmente richiamata e che disponibile all'interno del sito istituzionale della Stazione appaltante. Si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Responsabile Unico del Progetto
Angelo Gianoli

Direttore Generale
Dott. Elio Carini